DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 8

Vicepresidenti del Consiglio dei ministri

Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.

Versione in vigore dal 27 settembre 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Estremi	Legge 23 agosto 1988, n. 400
Capo	I — Gli organi del governo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-governo-e-ordinamento-della-presidenza/art-8-vicepresidenti-del-consiglio-dei-ministri

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it